

Anticorruzione. Le strade per conciliare gli obblighi della spending review con le incompatibilità della nuova disciplina

Nei Cda dipendenti con limiti

Possibile ingresso ma senza deleghe se non svolgono attività di vigilanza e controllo

Stefano Pozzoli

Dopo lo sconcerto iniziale, i primi approfondimenti consentono di individuare qualche punto fermo delle norme su **incompatibilità e inconfiribilità** del Dlgs 39/2012, che spesso però mancano di coerenza interna.

Anzitutto le motivazioni di fondo: non permettere la traslazione dei politici (evidentemente considerati "infettati") nei ruoli gestionali per evitare che possano dar luogo a fenomeni corruttivi. Il divieto è temporaneo, salvo casi di responsabilità penale (anche solo in primo grado), e dura due anni o un anno, in ragione di quanto si fosse vicini all'infrazione (ovvero alla politica).

Il problema è che il decreto non ha una visione chiara delle diverse posizioni, e vede come "politici" non solo i membri della Giunta e i consiglieri comunali ma anche gli amministratori con deleghe degli enti partecipati e perfino chi riveste incarichi

amministrativi apicali (segretario generale e direttore generale) dei diversi enti (articolo 1). Un elemento rilevante è la distinzione tra consiglieri con e senza deleghe gestionali dirette: i primi sono colpiti, i secondi ignorati (anche se il Codice civile vede il Cda come organo collegiale e collettivamente responsabile).

Tutto ciò consente di individuare una "conciliazione" tra articolo 4 del Dl 95/2012 e Dlgs 39/2013: i dipendenti di un ente locale possono dunque entrare nei Cda delle controllate purché non svolgano vigilanza e controllo (articolo 9), e non sono incompatibili purché non rivestano deleghe (altrimenti si

cade nel divieto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c). Questo vale anche per il presidente del Cda, purché non abbia deleghe gestionali dirette.

Il divieto di "traslazione", comprensibile, si ritrova già in molte norme, alcune abrogate (articolo 23-bis del Dl 112/2008) altre tuttora in essere (articoli 63 e 67 del Dlgs 267/2000). Crea però infiniti problemi l'ambigua collocazione del presidente e dell'ad tra i politici. Mentre nelle definizioni si precisa che il presidente debba avere delle deleghe operative dirette, nell'inconfiribilità prevista dall'articolo 7 si parla di «presidente e amministratore delegato». Chi rivestiva tali cariche non può, nell'anno successivo alla cessazione, essere nominato presidente con deleghe gestionali dirette o ad di una società a controllo pubblico nella regione.

L'articolo 7 fa nascere però il dubbio dell'ammissibilità di un'eventuale riconferma nella

stessa società. Nonostante alcune perplessità, sembrerebbe di sì. Se la finalità è combattere le trasmissioni, qui il problema non si pone; e l'uso del passato prossimo fa pensare a una cesura temporale, che in questo caso non sussisterebbe se non sul piano formale. Sarebbe opportuno, però, un chiarimento immediato da fonte istituzionale, perché sono in gioco i diritti soggettivi. Nonostante le ambiguità dell'articolo 1, comma 2, lettera 1), (che considera il dg un incarico amministrativo di vertice e non un incarico dirigenziale) non pare sostenibile la compatibilità tra dg e presidente o ad della stessa società. Ciò anche alla luce dell'articolo 3, comma 44 della legge 244/2007, che esclude la possibilità del contemporaneo espletamento del doppio incarico (e dunque della duplicazione dei compensi) prevedendo per il dipendente l'automatica messa in aspettativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OSTACOLO

Il presidente di una società nell'anno dopo la cessazione non può essere nominato in un'altra azienda all'interno della regione

Domande e risposte

Può un dipendente del Comune essere nominato in un cda come vuole l'articolo 4 del Dl 95/2012?

SÌ, purché non assuma deleghe di gestione diretta (articolo 12, comma 4) e non abbia incarichi con poteri di vigilanza o controllo (articolo 9, comma 1)

Può l'ad assumere anche il ruolo di direttore generale?

NO, anche se la norma lascia qualche dubbio (articolo 7, comma 2). L'inconfiribilità non si applica al dipendente che assume l'incarico ma diventa incompatibilità (articolo 12, comma 1).

Può un membro del cda di una società a controllo pubblico essere nominato in un'altra società a controllo pubblico nella stessa regione?

Sì se non detiene deleghe. **NO**

se ha il ruolo di presidente o di ad e assume incarico analogo (articolo 7, comma 2)

Può il presidente o l'ad di una società a controllo pubblico essere rinominato?

SÌ, anche se la norma non è chiara (articolo 7, comma 2).

Può il presidente o l'ad di una società a controllo pubblico essere nominato nel cda di una sua società controllata?

SÌ, ma solo se non assume deleghe gestionali dirette (articolo 7, comma 2)

Può il dg o il dirigente di una società a controllo pubblico essere nominato nel cda di una sua società controllata?

SÌ, se non assume deleghe di gestione diretta (articolo 12, comma 4) e non ha incarichi con poteri di vigilanza o di controllo (articolo 9, comma 1)

